





## TRIBUNALE DI BERGAMO

### Sezione esecuzioni mobiliari

Il g.e.

-a scioglimento della riserva che precede, osservato che nella procedura esecutiva di cui trattasi il terzo pignorato Poste Italiane spa dichiarava che il debitore Agenzia delle Entrate Riscossione spa disponeva di un rapporto di conto corrente presso l'ufficio di Napoli Centro, con ogni probabilità, destinato a servizio di tesoreria;

-rilevato che a mente dell'articolo 26 bis c.p.c., I co., "*Quando il debitore e' una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti e' competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede";*

-osservato che il legislatore con la nuova formulazione dell'articolo 26 bis c.p.c., introdotta dal d.l. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella l. 162/2014, ha inteso dettare per la competenza sull'esecuzione forzata di crediti presso terzi una disposizione *ad hoc*;

-ritenuto che il significato del primo comma dell'articolo 26 bis c.p.c. sia quello di dettare una *lex specialis* per il caso che il debitore esecutato sia una delle pubbliche amministrazioni latamente identificate dall'articolo 413 cpc;

-rilevato che l'odierno debitore, Agenzia delle Entrate Riscossione, sia un ente pubblico economico strumentale dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla l. n. 225/2016;

-considerata, quindi, ormai acquisita e pacifica la natura giuridica di Pubblica Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, con sede legale in Roma, anche alla luce del fatto che il combinato disposto degli articoli 26 bis e 413 c.p.c. offre un'interpretazione del concetto di PA ampio e onnicomprensivo;

-rilevato che in tema di esecuzioni forzate si verta in materia di competenza territoriale inderogabile e che non sia ammissibile un'interpretazione tendente ad offrire al creditore la scelta del *forum executionis*;

-ritenuto, del resto, che l'obiettivo di delocalizzare a livello territoriale i pignoramenti presso terzi presso i tesoriери locali abbia animato lo spirito del legislatore del 2014 che si prefiggeva di non "ingolfare" i tribunali di alcune grandi città, tipicamente sedi di pubbliche amministrazioni (cfr. relazione alla legge di conversione del d.l. 132/2014);

-osservato che la novella legislativa si è posta sulla medesima linea esegetica intrapresa da un filone giurisprudenziale formatosi sotto il precedente articolo 26 c.p.c. (Cass. n. 8112/2006; n. 15579/2000; n. 12256/99; n. 5822/98; n. 9303/99; n. 11251/99; n. 11314/99), cui lo stesso scrivente si era adeguato, e che prevedeva la competenza territoriale del giudice del luogo ove vi fosse in concreto il rapporto da dichiarare ed ove veniva espletato il servizio di tesoreria a favore della debitrice eseguita intimata;

-rilevato che di recente la Suprema Corte ha stabilito che *"l'art. 26 bis, comma 1, c.p.c. quando allude alla disciplina di leggi speciali come idonea a stabilire il foro dell'esecuzione forzata per espropriazione di crediti, in danno delle P.A. di cui all'art. 413, comma 5, dello stesso codice, attribuisce alla regola desumibile dalla legge speciale il valore di regola esclusiva rispetto a quella fissata dallo stesso citato comma 1, con riferimento al luogo in cui il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Ne discende che, dovendo tra le disposizioni di leggi speciali cui allude il suddetto comma 1 comprendersi quella dell'art. 1 bis della l. n. 720 del 1984, il significato del rinvio a tale norma deve intendersi nel senso che con esso si sia voluto far riferimento a detta previsione, sia in quanto individuatrice nel cassiere o tesoriere del soggetto ("debitor debitoris") che deve pagare per conto delle P.A., cui detta norma si applica, sia in quanto individuatrice del luogo del pagamento in quello di espletamento del servizio secondo gli accordi fra P.A. ed il cassiere o tesoriere; sicché tale luogo si deve considerare in via esclusiva come il foro dell'espropriazione presso terzi di crediti a carico di tali pubbliche amministrazioni, restando esclusa, per il caso che cassiere o tesoriere sia una persona giuridica, la possibilità di procedere all'esecuzione alternativamente anche nel luogo della sua sede"* (Cass. ord. n. 8172/2018);

-rilevato che, sebbene, le tabelle allegate alla legge speciale n. 720/1984 non contemplino in modo espresso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, un'interpretazione orientata e funzionale imponga che i pignoramenti presso terzi

notificati a tale soggetto pubblico siano regolati dall'articolo 1 bis con conseguente notificazione del pignoramento al soggetto tesoriere poiché è solo quest'ultimo che, avendo in gestione il rapporto, è abilitato a compiere le operazioni che possono vincolare il relativo ammontare e dunque, in definitiva, a rendere la prescritta dichiarazione; attraverso tale percorso interpretativo viene altresì ad essere eliminato il rischio che uno stesso credito sia pignorato avanti a diversi giudici; riprendendo le parole di Cass. ord. n. 8172 cit. questa, in conclusione, “è una lettura che mira sul piano sistematico all'obiettivo di avvicinare lo svolgimento del processo esecutivo al luogo di svolgimento del rapporto tra debitore e terzo, in sintonia di principio con l'idea che tale relazione di prossimità esprima una esigenza anche di ordine costituzionale sul piano della effettività e della ragionevolezza della legge processuale”;

-ritenuto, quindi, che nel caso che occupa, debba essere dichiarata la competenza territoriale del Tribunale di Napoli, ossia il luogo ove il terzo pignorato Poste Italiane spa, soggetto tesoriere del debitore, gestisce il rapporto pignorato ossia il conto corrente adibito al servizio di tesoreria;

per questi motivi

dichiara il difetto di competenza territoriale del Tribunale di Bergamo a favore del Tribunale di Napoli; fissa per la riassunzione della procedura esecutiva davanti al detto Tribunale il termine di cui all'art. 50 cod. proc. civ. con decorrenza dal giorno della comunicazione della presente ordinanza.

Si comunichi.

Bergamo, 17.6.20

Il giudice dell'esecuzione

Dr. Paolo Rossi